



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2018

Oggetto: Sentenza dichiarativa di fallimento e sussistenza delle condizioni per provvedere alla cancellazione

Rispondiamo in merito alla possibilità di cancellare un iscritto, che, nella qualità di socio accomandatario di una società in accomandita semplice, sia stato dichiarato fallito con sentenza dichiarativa di fallimento della società di persone.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 gennaio 2006 n.5, recante "*Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80*" è stato abrogato il Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 sulla "*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*".

La giurisprudenza, in passato, riteneva che "*a seguito della perdita del godimento dei diritti civili (nel senso del 'pieno esercizio dei diritti civili'), l'ordine o il collegio professionale deve provvedere alla cancellazione dall'albo del professionista dichiarato fallito*" (Cassazione civile, sez. un., 10 marzo 1992, n. 2856).

All'indomani della riforma del diritto fallimentare, il Ministero della Giustizia, con Parere del 3 luglio 2006, aveva evidenziato quanto segue: "*Dall'art. 50 del previgente r.d. 16.3.1942 n. 267 discendeva l'incapacità civile del soggetto dichiarato fallito, e la conseguente necessità della sua cancellazione dall'albo professionale in cui fosse iscritto. Tale norma è stata abrogata dall'art. 47 del d.lgs. 9.1.2006 n. 5, entrato immediatamente in vigore alla pubblicazione in gazzetta del decreto stesso, a mente dell'art. 153 del testo.*

Ne deriva che, in base alla normativa attualmente vigente, è venuta meno, a parere di questa Direzione, la carenza di godimento dei diritti civili che era precedentemente alla base delle impossibilità di iscriversi ed essere iscritto ad un albo professionale, salva diversa valutazione dei competenti organi giurisdizionali eventualmente investiti (Roma, 3 luglio 2006)".

Dipoi, è intervenuta sulla questione la Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 39 del 27 febbraio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale.

La Corte di Strasburgo – testualmente dichiara la sentenza - ha affermato, in particolare, che "*a causa della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionali sull'applicazione delle incapacità discendenti dalla suddetta iscrizione e del lasso di tempo previsto per ottenere la riabilitazione, l'ingerenza prevista dall'art. 50 della legge fallimentare nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti non è*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2018

necessaria in una società democratica, ai sensi dell'art. 8, § 2, della Convenzione», e ha dichiarato l'avvenuta violazione del citato art. 8, dopo aver precisato che la nozione di "vita privata" presa in considerazione da tale norma, «non esclude, in linea di principio, le attività di natura professionale o commerciale, considerato che proprio nel mondo del lavoro le persone intrattengono un gran numero di relazioni con il mondo esteriore».

Nel contempo le disposizioni censurate, in quanto stabiliscono in modo indifferenziato incapacità che si protraggono oltre la chiusura della procedura fallimentare e non sono, perciò, connesse alle conseguenze patrimoniali della dichiarazione di fallimento ed, in particolare, a tutte le limitazioni da questa derivanti, violano l'art. 3 Cost. sotto diversi profili. Esse, infatti, poiché prevedono generali incapacità personali in modo automatico e, quindi, indipendente dalle specifiche cause del dissesto - così equiparando situazioni diverse - e in quanto stabiliscono che tali incapacità permangono dopo la chiusura del fallimento, assumono, in ogni caso, carattere genericamente sanzionatorio, senza correlarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela.

Peraltro, l'art. 4, comma 1, lett. b) e art. 10 R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, prescrivono, ai fini, rispettivamente, dell'iscrizione e quale condizione per la cancellazione dall'albo professionale dei Periti Industriali, il "godimento dei diritti civili".

Tuttavia, l'art. 2, comma 1, lett. b) della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, modificava l'art. 4 R.D. 275/29, condizionando l'iscrizione all'albo professionale dei Periti industriali al "godimento del pieno esercizio dei diritti civili", oltre al requisito della "ineccepibile condotta morale" (art. 2, co. 1, lett. c L. n. 17/90). ovvero la "specchiata condotta morale, di cui all'art. 2 Legge n.897/1938.

Per questi motivi, a meno che non sia espressamente prescritto nel dispositivo della sentenza o in un altro provvedimento sanzionatorio, la sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto non pregiudica il godimento dei diritti civili, che sono la condizione all'iscrizione all'ordine professionale previsto dagli artt. 4 R.D. 275/29, art. 2 della Legge 17/90 e art. 2 della L. 897/38, non comporta la cancellazione del professionista dall'albo.